

D.G.R. 21 aprile 2009, n. 434 ⁽¹⁾.

Sperimentazione tirocini estivi di orientamento - Direttiva 2009.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 maggio 2009, n. 11.

La Giunta regionale

(omissis)

VISTA la *Legge 24 giugno 1997, n. 196*: "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'art. 18, recante: "tirocini formativi e di orientamento";

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142: "Regolamento recante norma di attuazione dei principi e criteri di cui all'*art. 18 della Legge del 24 giugno 1997, n. 196*, sui "tirocini formativi e di orientamento";

VISTA la *Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3*, recante: "Modifica al titolo V della Costituzione" che attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva in materia di formazione professionale;

VISTA la *Legge 14 febbraio 2003, n. 30*, recante: "Norme in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTO il *Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276*: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro, di cui alla *Legge 14 febbraio 2003, n. 30*", in particolare l'art. 60;

CONSIDERATO:

- che l'*art. 60 del citato Decreto Legislativo n. 276/2003*, recante: "tirocini estivi di orientamento" è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza n. 50/2005 dalla Corte Costituzionale che ha stabilito che: "la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle REGIONI";

- che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'*art. 60 del Decreto Legislativo n. 276/2003* con la citata Sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale, si determina l'impossibilità di effettuare i tirocini estivi di orientamento con conseguente pregiudizio sia per le Imprese sia per i soggetti interessati, che hanno la possibilità di svolgere nel periodo estivo una esperienza formativa;

VISTA la *Delib.G.R. 24 giugno 2008, n. 668* con la quale la Giunta Regionale ha approvato la Direttiva regionale per la sperimentazione dei tirocini estivi di orientamento riferita all'anno 2008;

DATO ATTO che dal rapporto di monitoraggio eseguito sui tirocini estivi svolti nell'anno 2008 emergono dati interessanti sull'utilizzo dello strumento formativo in questione tali da ritenere opportuno una seconda sperimentazione per l'anno 2009, preceduta da una più incisiva pubblicizzazione dell'iniziativa sia nei riguardi del mondo lavoro, sia nei riguardi delle scuole;

VISTO la Direttiva regionale sui tirocini estivi di orientamento, avente carattere sperimentale per l'anno 2009, predisposta dall'ASSESSORATO Regionale al Lavoro, sentite le Parti Sociali;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro;

unanime delibera

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di approvare la Direttiva regionale sui tirocini estivi di orientamento per l'anno 2009;

- di demandare alla DIREZIONE GENERALE III la esecutività del presente atto, nonché ogni altra iniziativa utile alla corretta attuazione della Direttiva medesima.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità, in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Allegato

Direttiva regionale

Tirocini estivi di orientamento sperimentazione regionale 2009

Premesso che

le classi di età riguardanti i Tirocini Estivi di Orientamento investono, in modo articolato e complesso, lo sviluppo complessivo degli adolescenti e dei giovani e che l'attivazione di periodi di

interazione con il lavoro aiuta a determinare in costoro la formazione graduale della personalità e preparazione individuale, in particolare per gli aspetti di comprensione dei "significati lavorativi";

Considerato che

qualsiasi forma di "sapere", scolasticamente e culturalmente organizzata, deve integrarsi sistematicamente con i contesti lavorativi extrascolastici per far emergere negli adolescenti e nei giovani l'assunzione di ruoli già responsabili ed attivi nella società;

Visti

i positivi risultati conseguiti dalla sperimentazione svoltasi per l'anno 2008 dei Tirocini Estivi di Orientamento che ha consentito di:

- attivare complessivamente sul territorio regionale n. 71 (settantuno) Tirocini Estivi di Orientamento;

- sperimentare, per l'utenza, concrete opportunità di socializzazione al lavoro, facendoli interagire con gli ambienti lavorativi in "presa diretta";

- inserire di fatto i Tirocini nel complessivo sistema regionale per l'orientamento, quali ulteriori strumenti di connessione, collaborazione e scambio tra tutte le parti interessate;

Considerato

che i Tirocini Estivi di Orientamento, attraverso l'acquisizione di competenze spendibili nel Mercato del Lavoro, mirano ad agevolare gli studenti nella scelta professionale, consentendo loro di conseguire un migliore orientamento nel mondo del lavoro;

Considerata

- l'importanza che riveste per il sistema regionale di orientamento, sia il miglioramento dei livelli di collaborazione ed intermediazione tra i soggetti, sia la consistenza delle quote di attivazione dei processi di orientamento, in questo caso rivolti alla popolazione studentesca regionale;

- la possibilità che i Tirocini Estivi di Orientamento hanno di "comprimere", rispetto all'utenza di riferimento, quegli aspetti cosiddetti di "incapsulamento scolastico", secondo cui le conoscenze acquisite nei contesti scolastici tenderebbero a restare inerti, senza generalizzazione e sviluppo, in mancanza ovvero scarsità di "riporto" in altri contesti (in questo caso lavorativi) in grado di renderli significativi e complessi;

- la necessità di attivare con continuità, efficaci processi di contribuzione, attraverso l'ampia conoscenza, ai soggetti coinvolti e coinvolgibili, dei processi attivabili grazie ai Tirocini Estivi di Orientamento;

- la necessità di arrivare alla creazione di repository strutturati e condivisi sui Tirocini Estivi di Orientamento, in grado di monitorare, raccogliere, sistematizzare e fertilizzare i dati ed i risultati conseguiti dall'attuale fase di sperimentazione, in attesa della messa a sistema di una regolamentazione legislativa regionale in materia di tirocini.

Tanto premesso

1 *Sperimentazione 2009*

1. Per l'anno 2009, la Regione Molise, nell'ambito di politiche integrate di formazione, istruzione e lavoro, promuove, con il concorso delle Parti Sociali, la seconda annualità di sperimentazione, per la diffusione e valorizzazione dei Tirocini Estivi di Orientamento.

2 *Destinatari e limiti di età*

1. I Tirocini Estivi di Orientamento sono promossi durante le vacanze estive a favore di quei soggetti residenti ovvero domiciliati nella Regione Molise, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università ovvero un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini formativi, orientativi e di addestramento pratico.

3 *Soggetti ospitanti*

1. I Soggetti Ospitanti di tirocini estivi di orientamento sono i seguenti:

- le imprese private;
- gli studi professionali il cui titolare sia iscritto all'Albo professionale di competenza;
- le ONLUS iscritte all'anagrafe unica regionale presso la Direzione Regionale delle Entrate;
- le associazioni no-profit, iscritte nei registri regionali dell'Associazionismo e del Volontariato;
- le cooperative iscritte all'Albo regionale delle Cooperative;
- gli Enti Pubblici e gli Organismi di Diritto Pubblico.

2. I Soggetti Ospitanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede operativa, presso cui lo studente dovrà svolgere il tirocinio, nel territorio della Regione Molise;
- b) applicare integralmente in favore dei propri dipendenti il CCNL di categoria;

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

d) essere in regola con le prescrizioni in ordine alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

4 Durata e sussidio economico

1. Il Tirocinio Estivo di Orientamento ha una durata massima di tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico ovvero accademico e l'inizio di quello successivo.

2. Analogamente a quanto statuito dal combinato disposto dell'*art. 18, comma 1, lettera g) della Legge n. 196/1997* e dell'*art. 9 del D.M. n. 142/1998* per i tirocini formativi e di orientamento, anche per i tirocini estivi di orientamento in questione può essere erogata a favore del tirocinante una borsa lavoro, per un importo massimo mensile di 600 euro, onere gravante sul "soggetto ospitante", salva la possibilità per costui di un rimborso totale ovvero parziale delle somme eventualmente erogate da parte di fondi pubblici.

3. L'attivazione del Tirocinio Estivo di Orientamento non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata fra l'azienda ed il tirocinante e, pertanto, non comporta la cancellazione dagli elenchi tenuti dai centri per l'impiego. Il medesimo, quindi, per il periodo di fruizione della borsa, non entra nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti.

4. I datori possono ospitare tirocinanti senza limiti percentuali massimi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

5. Il Tirocinio Estivo di Orientamento, inoltre, proprio per la sua funzione di avvicinamento al mondo del lavoro, non può precludere la possibilità che il tirocinante possa essere assunto a tempo indeterminato anche part-time ovvero mediante altre forme contrattuali previste dalle norme, da qualsivoglia "soggetto ospitante", nel corso ovvero al termine (senza soluzione di continuità) della fruizione del tirocinio stesso, purché ovviamente ricorrano i presupposti necessari all'instaurazione del costituendo rapporto di lavoro, incluso il prioritario assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione da parte del tirocinante.

5 Modalità di attivazione (Soggetti Promotori)

1. Come quelli formativi e di orientamento, ex *art. 2 del D.M. n. 142/1998*, i Tirocini Estivi di Orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) Enti e agenzie regionali del lavoro (ex agenzie regionali per l'impiego), centri per l'impiego, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b) Università e Istituti di Istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) Uffici Scolastici Regionali;

d) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'*art. 17 della Legge 24 giugno 1997, n. 196*;

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca da parte della regione.

6 *Garanzie assicurative*

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento e di addestramento pratico.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di tirocinio estivo siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il soggetto che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

7 *Tutorato e modalità esecutive*

1. I Tirocini Estivi di Orientamento sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità del soggetto promotore che, in ogni caso, dovrà operare in stretto raccordo con l'istituzione scolastica ovvero formativa frequentata dagli studenti destinatari dei tirocini medesimi.

2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni con le imprese ovvero con le rispettive associazioni di rappresentanza ovvero con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad

accogliere durante il periodo estivo gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono, come già precisato, rapporto individuale di lavoro.

3. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico - organizzativo delle attività; questi favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di orientamento e di addestramento pratico e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi orientativi e di addestramento pratico.

4. I soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

5. Attesa la particolarità della fattispecie, qualora il soggetto promotore non sia l'istituzione scolastica e formativa, questa può designare un proprio tutor formativo interno che, in collaborazione col tutor formativo di cui al comma 3, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.

6. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

7. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.

8. È ammessa la stipula di "convenzioni-quadro" a livello territoriale tra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

9. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per ciascun tirocinio, contenente:

a) il nominativo del tirocinante con l'indicazione dell'eventuale indirizzo e-mail;

b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore e di quello dell'istituzione scolastica e formativa (se designato), ed il nominativo del responsabile aziendale;

c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;

g) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi;

h) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento.

10. Il modello di convenzione è allegato alla presente direttiva, opportunamente adattato dall'Allegato n. 1 del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998; per il

modello di progetto di orientamento e di addestramento pratico si rinvia all'Allegato n. 2 del medesimo decreto ministeriale (si rammenta di aggiungere nel testo, altresì, i dati relativi al tutor formativo interno dell'istituto scolastico e formativo, se designato).

11. Alla convenzione deve essere allegata, inoltre, la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto ospitante, resa ai sensi del *D.P.R. 445/00*, da cui risulti:

- che la sede operativa di svolgimento del tirocinio è ubicata in località ricadenti nella Regione Molise;

- che il soggetto ospitante è in regola con le contribuzioni previdenziali ed assicurative;

- che il soggetto ospitante rispetta integralmente il CCNL di riferimento;

- che il soggetto ospitante è in regola con le prescrizioni in ordine alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

8 *Invio convenzioni e progetti formativi*

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

9 *Valore dei corsi*

1. Le attività svolte nel corso dei Tirocini Estivi di Orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2. Le competenze acquisite, inoltre, possono essere registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'*art. 2, comma 1 lettera i) del DLgs. n. 276/2003*.

3. La Regione Molise predisporrà un format unico per l'intero territorio regionale, da utilizzare per la certificazione di cui al punto 1.

10 *Monitoraggio*

1. Le disposizioni della presente direttiva hanno efficacia per l'anno scolastico ovvero accademico 2008-2009 e saranno oggetto di specifica attività di monitoraggio da parte dell'Assessorato al Lavoro - Direzione Generale III - Servizio per le Politiche Attive per il Lavoro e l'Occupazione, anche avvalendosi del supporto degli enti bilaterali di categoria al fine di determinare le soluzioni per gli anni successivi e per la futura regolamentazione normativa.

Al fine di effettuare un'efficace azione di monitoraggio, i tutor incaricati ed i tirocinanti redigeranno, al termine del tirocinio, una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti (*report* finale). Tali *report* vanno inviati, a cura del soggetto promotore all'Assessorato al Lavoro.

2. Le risultanze del monitoraggio delle attività, sono riportate alla Commissione Tripartita Regionale per una valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

11 Controlli

1. La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli sul corretto utilizzo dei Tirocini Estivi di Orientamento.

Allegato 1

Convenzione di tirocinio estivo di orientamento

Tra

Il/la..... (soggetto promotore) codice fiscale....., con sede in....., vian....., Tel.....Fax....., E-mail....., d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal Sig..... nato a..... il

e

..... (denominazione dell'azienda ospitante) codice fiscale....., con sede in....., via....., n....., Tel....., Fax....., E-mail....., d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal sig....., nato ail.....;

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dal punto 5) della Direttiva Regionale 2009, approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n.....del.....possono promuovere tirocini estivi di orientamento con i soggetti di cui al punto 3) della direttiva medesima, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della normativa vigente;

- che il soggetto ospitante ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti al punto 3, comma 2 della direttiva regionale 2009 sui tirocini estivi, mediante dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, resa ai sensi del *D.P.R. n. 445/2000*, allegata e parte integrante della presente convenzione;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi della direttiva regionale 2009 sui tirocini estivi, approvata dalla Giunta regionale con Delib.G.R. n.....del....., dell'*art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196* e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.....(riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n..... soggetti in Tirocinio estivo di orientamento su proposta di..... (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'*art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997*.

Articolo 2

1. Il Tirocinio estivo di orientamento, ai sensi dell'*art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196* e della direttiva regionale 2009 sui tirocini estivi di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del Tirocinio l'attività di orientamento e di addestramento pratico è seguita e verificata da un Tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico/organizzativo, da un Tutore designato dall'Istituzione scolastica e formativa (se incaricato) e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto di orientamento e di addestramento pratico contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore e di quello designato dall'Istituzione scolastica e formativa, ed il nominativo del responsabile aziendale;
- c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
- g) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- h) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di Tirocinio estivo di orientamento e di addestramento pratico;
- i) l'impegno da parte del tutor dell'istituzione scolastica e/o del responsabile aziendale e del tirocinante ad elaborare e consegnare al tutor del soggetto promotore, al termine del tirocinio, una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti (report finale).

Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio estivo di orientamento e di addestramento pratico il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di orientamento e di addestramento pratico; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore [1].

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero agli organismi locali delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, copia della Convenzione di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico.

[1] Invece, nel caso in cui il soggetto promotore delle iniziative di tirocinio estivo sia una struttura pubblica, il soggetto ospitante potrà assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

....., (data).....

.....(firma per il soggetto promotore)

.....(firma per il soggetto ospitante)

Allegato 2

Patto formativo e di orientamento

(su carta intestata del soggetto promotore)

(Rif. Convenzione n.....stipulata in data.....)

■ Informazioni personali del Tirocinante

Nome e Cognome Codice Fiscale Data di nascita
(giorno, mese, anno)..... Residenza (via, n. civico, Cap, Città,
Prov.)..... Tel.....Fax.....E-mail:.....

■ Condizione attuale del Tirocinante

Attuale condizione (barrare la casella):

- studente scuola secondaria superiore classica
 - studente scuola secondaria superiore scientifica
 - studente scuola secondaria superiore linguistica
 - studente scuola secondaria superiore artistica
 - studente scuola secondaria superiore tecnica ITIS
 - studente scuola secondaria superiore tecnica ITC
 - studente scuola secondaria superiore tecnica ITG
 - studente scuola secondaria superiore tecnica ITAS
 - studente scuola professionale per il Settore Industria e Artigianato
produzioni industriali e artigianali
 - studente scuola professionale per il Settore dei Servizi
servizi commerciali
servizi di manutenzione e assistenza tecnica
servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità
alberghiera
servizi socio-sanitari
servizi per l'agricoltura e sviluppo rurale
 - studente universitario
 - frequentante corso post-diploma
 - frequentante corso post-laurea
 - corsista della formazione professionale
- Barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap SI NO

■ Tutor e Responsabile Aziendale

Nome e Cognome del Tutor incaricato dal Soggetto Promotore

Compiti

Nome e Cognome del Tutor incaricato dall'Istituzione Scolastica e Formativa

Compiti

Nome e Cognome del Responsabile Aziendale

Compiti

■ Azienda

Azienda ospitante

Sede/i del tirocinio
(stabilimento/sede/reparto/uffici)

■ Timing

Periodo e durata di svolgimento del tirocinio: dal al n. mesi

■ Assicurazioni

Polizze assicurative:

- Infortuni sul lavoro INAIL
posizione n.
- Responsabilità civile posizione _____ Compagnia
n.

■ Tirocinio

Obiettivi e modalità del tirocinio

Tempi di presenza in azienda

■ Obblighi del Tirocinante

Il/la _____ sottoscritto/a..... nato
a.....il..... e residente a (via, n. civico, Cap, Città,
Prov.)..... in procinto di frequentare un
Tirocinio Estivo di Orientamento, nel periodo dal..... al..... presso
l'Azienda.....sita _____ in
località.....

Dichiara

- di essere a conoscenza delle attività che andrà a svolgere in azienda e di impegnarsi a svolgere le attività previste dal progetto di orientamento e addestramento pratico;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al Tirocinio non comporta alcun legame diretto con l'Azienda in questione e che ogni rapporto con l'Azienda stessa cesserà al termine del Tirocinio;
- di accettare, per tutta la durata del Tirocinio, le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.; di osservare gli orari ed i regolamenti interni aziendali e le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute;
- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con l'Azienda, si procederà in qualsiasi momento alla sospensione del Tirocinio;
- di essere a conoscenza che il Tirocinio non comporta impegno di assunzione presente o futuro da parte dell'azienda;
- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede aziendale che per la permanenza nella stessa.

Data

Firma

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante.....

Nel caso il Tirocinante sia minorenne

Il sottoscritto _____ genitore/trice del Tirocinante
dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di condividerla
in pieno.


Firma


Firma per il soggetto promotore

Firma per l'azienda

Lay Out

LAY OUT





• Definizione

I T.E.O. si inseriscono tra le nuove misure atte ad assicurare ai soggetti coinvolti l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro (arricchimento del curriculum personale); nello specifico il Tirocinio estivo di Orientamento è un contratto che consente ai giovani di acquisire, oltre alle conoscenze di base, anche competenze lavorative che possono da un lato agevolare le scelte professionali e dall'altro costituire credito formativo spendibile nel mercato del lavoro.

• Tipologia

I tirocini estivi di orientamento non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato e possono essere promossi in un periodo ben specifico dell'anno: durante le vacanze estive, ossia nel periodo compreso tra la fine dell'anno scolastico ed accademico e l'inizio di quello successivo.

• Durata

Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e/o scolastico e l'inizio di quello successivo. In caso di pluralità di tirocini, la durata massima complessiva non può superare i tre mesi. L'azienda interessata ad ospitare tirocinanti non incontra limiti numerici per legge, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

• Target

L'Istituto dei Tirocini Estivi di Orientamento si rivolge ad "adolescenti e giovani" regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado.

• Parti in causa

Per l'attivazione di un Tirocinio Estivo di Orientamento sono previste tre figure: il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante.

• Soggetti promotori

I Tirocini Estivi di Orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- Enti e agenzie regionali del lavoro (ex agenzie regionali per l'impiego), centri per l'impiego, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

- Università e Istituti di Istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

- Uffici Scolastici Regionali;

- Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'*art. 17 della Legge 24 giugno 1997, n. 196*;

- Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

I T.E.O. possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca da parte della regione.

• Soggetti ospitanti

I Soggetti Ospitanti di tirocini estivi di orientamento sono:

- le imprese private;

- gli studi professionali il cui titolare sia iscritto all'Albo professionale di competenza;

- le ONLUS iscritte all'anagrafe unica regionale presso la Direzione Regionale delle Entrate;

- le associazioni no-profit, iscritte nei registri regionali dell'Associazionismo e del Volontariato;

- le cooperative iscritte all'Albo regionale delle Cooperative;
- gli Enti Pubblici e gli Organismi di Diritto Pubblico.

• **Requisiti dei Soggetti ospitanti**

I Soggetti Ospitanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la sede operativa, presso cui lo studente dovrà svolgere il tirocinio, nel territorio della Regione Molise;
- applicare integralmente in favore dei propri dipendenti il CCNL di categoria;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- essere in regola con le prescrizioni in ordine alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

• **Borsa lavoro (emolumento economico)**

Non è obbligatorio riconoscere un emolumento economico durante il tirocinio (il tirocinio è, infatti, per sua natura gratuito); in ogni caso, se riconosciuto, non può eccedere Euro 600,00 mensili. Se corrisposto, l'emolumento è, ai fini fiscali e previdenziali, così regolamentato:

- contributi previdenziali: non sono dovuti;
- ritenute fiscali: il sussidio è classificato reddito assimilato al lavoro dipendente (*art. 50, comma 1, lettera c, Tuir*), conseguentemente per le ritenute, le deduzioni e le detrazioni, si segue quanto previsto per il lavoro dipendente. Il versamento delle ritenute andrà effettuato con il mod. F24 (codice tributo 1004).

Occorre rilasciare il CUD al tirocinante e trasmettere i dati all'Amministrazione finanziaria con il mod. 770/semplificato.

• **Obblighi assicurativi**

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso una idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento e di addestramento pratico. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di tirocinio estivo siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il soggetto che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

• Tutor

Figura importante e obbligatoria nei T.E.O. è il Tutor nominato dal soggetto promotore con compiti di controllo e verifica sull'andamento del tirocinio. Il Tutor favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di orientamento e di addestramento pratico e fornisce all'istituzione scolastica ovvero formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi orientativi e di addestramento pratico.

• Convenzioni

Il Tirocinio deve essere attivato mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione (alla quale deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico), tra il soggetto promotore e l'azienda ovvero può essere attivato in applicazione di una convenzione-quadro a livello territoriale. Il progetto sarà attuato e verificato sotto la diretta responsabilità del soggetto promotore, che nomina un tutore, così come l'azienda deve individuare un responsabile dell'inserimento dei tirocinanti. L'esperienza formativa può svolgersi in più settori operativi dell'azienda ospitante, come è altresì possibile che l'esperienza possa essere svolta presso una pluralità di aziende (ciò deve essere evidenziato nella convenzione).

Una copia della Convenzione, con relativo progetto, andrà inviata - a cura del Soggetto promotore - alla Regione, alla struttura territorialmente competente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed alle Rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza di esse, alle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. La comunicazione della stipula del tirocinio va effettuata al Centro per l'impiego che provvederà all'inserimento nella scheda anagrafica e professionale del tirocinante.
